CAMERA DEI DEPUTATI N. 3467

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIETRINI, DEL BUE

Presentata il 20 dicembre 1988

Norme per l'insegnamento della danza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel 1974 una sentenza della Corte costituzionale (23 luglio 1974, n. 240) estendeva al campo della danza l'applicazione del primo comma dell'articolo 33 della Costituzione: « l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento » dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28 (« Nessuno può assumere il titolo di maestro di danza ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito nell'Accademia nazionale di danza o in un istituto ad esso pareggiato il diploma del corso di perfezionamento »).

Abolita l'obbligatorietà del diploma che quella legge richiedeva per l'uso del titolo di maestro di danza e per l'esercizio della relativa professione ci fu un moltiplicarsi di corsi e scuole di danza che hanno diffuso l'interesse per l'arte coreutica ma che, inevitabilmente, hanno condotto ad una degradazione dell'insegnamento nonché alla proliferazione di insegnanti la cui improvvisazione didattica nulla ha a che vedere con la rigorosa preparazione tecnica necessaria per ogni tipo di danza.

Riteniamo che, pur nel rispetto della libertà di insegnamento, richiamata dalla

citata sentenza della Corte, non vadano sottovalutati l'articolo 32 che prevede la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e l'articolo 31 che prevede la protezione dell'infanzia e della gioventù.

È da considerare, inoltre, che l'insegnamento privato della danza, spesso, si attua entro istituzioni scolastiche pubbliche, in corsi facoltativi, e che pertanto il Ministero della pubblica istruzione deve esercitare poteri di vigilanza.

Ci sembra opportuno che l'intervento dello Stato debba esprimersi in una normativa per l'insegnamento della danza relativamente ad un serio ed oggettivo accertamento del possesso, da parte di chi insegna in corsi e scuole private, della capacità e idoneità tecniche necessarie perché dall'esercizio della sua attività professionale di insegnante, i cittadini possano giovarsi con fiducia.

È noto a tutti quanto un corretto insegnamento della danza sia importante nel periodo dell'adolescenza e quanto possa influire sullo sviluppo fisico dei ragazzi.

Insigni ortopedici hanno espresso il loro parere, anche ultimamente al I Convegno di medicina e danza tenutosi a Cagliari (settembre 1988) affermando che un insegnamento errato della tecnica di base della danza può deformare irrimediabilmente il fisico dei bambini e degli adolescenti e procurare deviazioni e anomalie della crescita regolare.

Risulta non toccato dalla presente proposta di legge l'insegnamento della danza a livelli di corsi di perfezionamento o di alta specializzazione che viene impartito a persone non più minori e già in possesso di una solida base tecnica, né viene toccata la libertà di detto insegnamento nei suoi eventuali contenuti stilistici ed artistici.

Quindi, mentre è giusto che rimanga libero l'insegnamento della danza a livello di perfezionamento artistico, è altrettanto giusto richiedere un titolo specifico a chi insegni la tecnica di base in scuole private aperte ai minori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'insegnamento della danza, limitatamente agli allievi della scuola dell'obbligo, è riservato a chi sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia nazionale di danza di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236;

b) attestato del corso triennale di avviamento coreutico rilasciato dall'Accademia nazionale di danza, di cui all'articolo 6, quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 297;

c) diploma riconosciuto per equipollenza di cui alla legge 12 dicembre 1951, n. 1563;

d) abilitazione all'insegnamento rilasciata per chiara fama, ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958 n. 297;

e) abilitazione e idoneità all'insegnamento rilasciato in base agli articoli 4 e 5 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, e agli articoli 2 e 3 della legge 18 marzo 1958, n. 297.

ART. 2.

1. Possono ottenere, previo esame di idoneità, l'abilitazione all'insegnamento ai minori frequentanti la scuola dell'obbligo nei corsi e nelle scuole private di danza tutti coloro che, danzatori professionisti, non in possesso di uno dei titoli indicati all'articolo 1, abbiamo compiuto il ventisettesimo anno di età e siano in possesso del titolo del diploma di scuola media superiore. I diplomati di un ente lirico con almeno 10 anni di attività documentata possono presentare il titolo di scuola media inferiore.

2. La commissione di cui all'articolo 4 terrà sessioni d'esame dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno nelle sedi delle scuole di ballo dei tre teatri lirici: Scala di Milano, Opera di Roma, San Carlo di Napoli.

ART. 3.

1. L'esame di idoneità, aperto anche ai cittadini stranieri che intendano espletare la loro attività in Italia, è per titoli ed esami.

2. I titoli devono documentare una qualificata attività artistica e didattica.

3. L'esame è così articolato:

a) una prova pratica atta a dimostrare la preparazione didattito-metodologica del candidato relativa all'insegnamento della danza nei corsi di propedeutica e nei primi tre anni del corso normale secondo i programmi vigenti nell'Accademia nazionale di danza.

b) un colloquio da cui emerga una conoscenza specifica della danza nei suoi aspetti anatomici, teorici, musicali e storici.

4. L'ammissione all'esame è subordinata alla presentazione dei documenti e al giudizio positivo della commissione.

5. Il candidato che non abbia superato la prova pratica non è ammesso al colloquio.

6. La prova di esame se non superata, può essere ripetuta solo una volta, con un intervallo minimo di dodici mesi.

ART. 4.

1. La commissione esaminatrice, nominata con decreto entro il 31 maggio di ogni anno dal Ministro della pubblica istruzione, è composta di 8 membri:

a) un rappresentante del Ministro della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Ministro del turismo e dello spettacolo;

c) il direttore dell'Accademia nazionale di danza o un suo delegato, indicato nominativamente nel decreto;

d) i direttori delle scuole di ballo presso gli enti lirici di Milano, Roma, Napoli, o loro delegati indicati nominativamente nel decreto;

e) il presidente dell'associazione nazionale insegnanti di danza o un suo delegato;

f) un medico specialista in ortopedia e traumatologia della Federazione nazionale degli ordini dei medici.

ART. 5.

1. Presso l'Ispettorato generale per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione è istituito un elenco nazionale professionale degli insegnanti di danza nel quale vengono iscritti d'ufficio tutti i possessori dei titoli di cui all'articolo 1 e quanti hanno superato l'esame di cui agli articoli 2 e 3.

ART. 6.

1. Chiunque in corsi e scuole, privati o pubblici, insegni danza (tecnica accademica e propedeutica) a fanciulli frequentanti la scuola dell'obbligo e non sia regolarmente iscritto all'elenco nazionale professionale di cui all'articolo 5, incorre nel reato di esercizio abusivo della professione ed è punibile con la chiusura della scuola e con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da lire 40.000 a 200.000 ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

ART. 7.

1. I corsi e le scuole private di danza hanno l'obbligo di richiedere all'atto dell'iscrizione e di conservare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita contestuale;

b) certificato, da rinnovare ogni due anni, di idoneità allo svolgimento della

attività coreutica redatto dal medico generico;

c) certificato specialistico, da rinnovare ogni due anni, per lo svolgimento dell'attività coreutica, redatto da un medico ortopedico delle unità sanitarie locali;

d) elettrocardiogramma.

2. Di tale certificazione il corso o la scuola dovranno rilasciare apposita ricevuta.

3. La mancata documentazione medica è punita con un'ammenda di un milione di lire per ogni singolo allievo a carico di chi ha la rappresentanza giuridica del corso o della scuola.

ART. 8.

1. Con la presente legge l'attestato di avviamento coreutico rilasciato dall'Accademia nazionale di danza di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 28, diventa a tutti gli effetti un diploma di secondo grado.

ART. 9.

1. Per l'insegnamento della danza ad allievi che abbiano superato l'età della scuola dell'obbligo e per l'insegnamento del ballo da sala e liscio non si richiede l'iscrizione all'elenco nazionale professionale di cui all'articolo 5, né il possesso di titoli specifici.

ART. 10.

1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi e le scuole private di danza che non si trovino nelle condizioni previste dalle norme della legge medesima, sono tenuti ad adeguarvisi.